

SISSA

Scuola
Internazionale
Superiore di
Studi Avanzati

Oggetto: Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste

IL DIRETTORE

Vista la legge 09.05.1989, n.168;

Visto il D.L. 09.01.2020, n.1, convertito, con modificazioni dalla legge 05.03.2020, n.12 e, in particolare l'art.1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 30.06.2003, n.196, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n.101, che recepisce il Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR);

Vista la legge 30.12.2010, n.240, ed in particolare l'art.24;

Visto lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, emanato con D.D. n.40 del 18.01.2012 e pubblicato sulla G.U. n.36 del 13.02.2012, in vigore dal 28.02.2012;

Visto l'art.14, commi 6-decies, 6-duodecies, 6-terdecies, 6-septiesdecies, 6-duodevicies e 6-undevicies del D.L. 30.04.2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.06.2022, n.79;

Dato atto delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico nelle riunioni del 18.09.2023 e del 24.10.2023 e dal Consiglio di Amministrazione nelle adunanze del 26.09.2023 e del 31.10.2023;

Ritenuto di dover provvedere;

DECRETA

Art. 1 - di emanare il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - di stabilire quale data di entrata in vigore del Regolamento il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Ufficiale *on line* della Scuola.

Art. 3 - di dare adeguata pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale *on line* della Scuola e sul sito web della SISSA alla pagina dedicata ai Regolamenti.

Art. 4 - di incaricare l'Ufficio gestione e sviluppo risorse umane dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE

Prof. Andrea Romanino
(firmato digitalmente)



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (di seguito “Scuola”), nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione triennale, può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato per attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, mediante la stipula di contratti di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6.
2. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 1999/70/CE (accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le modalità di selezione, il regime giuridico, il trattamento economico e le modalità di svolgimento del rapporto dei ricercatori a tempo determinato in tenure track di cui all'articolo 24 della Legge n. 240/2010 nel testo modificato dalla Legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022, entrato in vigore a far data dal 30 giugno 2022.
3. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento di tali contratti costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 2 - Tipologia e caratteristiche del contratto

1. Il contratto del ricercatore a tempo determinato in tenure track ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. È fatta salva la possibilità di proroga del contratto per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità secondo quanto previsto all'art. 14, comma 7 del presente Regolamento.
2. Per questa tipologia di contratto è possibile prevedere sia il regime di impegno a tempo pieno che a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Art. 3 – Programmazione e copertura finanziaria

1. L'attivazione dei contratti di cui al presente Regolamento rientra nell'ambito della programmazione triennale di cui all'art.1 c.105 della Legge 30.12.2004 n.311, e di cui all'art. 1-ter del D.L. 31.01.2005, n.7 convertito, con modificazioni, in Legge n.43 del 31.03.2005, nonché delle disposizioni di cui all'art.5 comma 4, lettera d) della Legge 240/2010.
2. La programmazione deve assicurare la sostenibilità, per l'intera durata del contratto, di tutti gli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'adeguamento stipendiale annuale, ai sensi della normativa vigente.

3. È possibile altresì attivare posizioni di ricercatore a tempo determinato provvedendo con risorse aggiuntive esterne al bilancio della Scuola, a valere sui seguenti fondi:
 - a. fondi esterni acquisiti mediante apposite convenzioni pluriennali stipulate con soggetti pubblici o privati, preliminarmente rispetto all'indizione delle procedure di selezione, in conformità con quanto previsto dall'art. 18, comma 3 della Legge n. 240/2010 e dal regolamento interno della Scuola per il finanziamento di posti di professore di ruolo e di contratti di ricercatore a tempo determinato; tali convenzioni devono essere di durata e importo non inferiore al costo quindicennale della posizione, comprensivo degli oneri a carico della Scuola, con previsione dell'onere in capo al soggetto finanziatore di sostenere altresì gli eventuali miglioramenti economici che dovessero essere disposti dalla normativa per tempo vigente;
 - b. fondi derivanti da programmi di ricerca comunitari o di altri organismi internazionali destinati alla ricerca, o alla formazione attraverso la ricerca, nonché fondi di programmi nazionali. I contratti finanziati dall'Unione Europea, da altri organismi internazionali, o da fondi di ricerca nazionali, seguono le regole stabilite dal programma di finanziamento e dalle eventuali disposizioni della Scuola intese a definire tali finanziamenti. In tal caso le disposizioni del presente Regolamento sono applicate solo per la parte in cui siano compatibili con le medesime.
4. Nell'ambito della programmazione triennale la Scuola vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al presente Regolamento, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dalla Scuola stessa. A tal fine la Scuola potrà bandire procedure riservate a candidati in possesso del predetto requisito.
5. La copertura finanziaria ed economica, che deve comprendere l'importo lordo spettante al dipendente e gli oneri a carico dell'Ente, può essere determinata anche in regime di cofinanziamento.

Art. 4 - Procedura di attivazione dei contratti di ricercatore in tenure track

1. Il Consiglio di Area, in coerenza con le proprie esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da assicurare, delibera in merito all'attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato in tenure track con apposita delibera che deve indicare:
 - a. il numero dei contratti da attivare
 - b. il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito
 - c. il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari in esso ricompresi;
 - d. le specifiche funzioni richieste da indicare nel bando e che saranno oggetto del contratto, tra cui le eventuali linee di ricerca da perseguire, e il trattamento economico proposto;
 - e. l'eventuale programma di ricerca;
 - f. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, in ogni caso non inferiore a 12;
 - g. l'indicazione della copertura finanziaria.
2. Il Senato Accademico, valutate le proposte pervenute dalle Aree e verificata la congruenza delle richieste presentate rispetto alle esigenze della Scuola, esprime il proprio parere sull'attivazione della posizione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei pareri formulati dal Senato Accademico delibera, nell'ambito delle risorse disponibili, quali posti di ricercatore a tempo determinato vengano attivati e l'avvio delle procedure di selezione, sulla base di criteri di copertura finanziaria, di punti organico e di programmazione del personale.

Art. 5 - Reclutamento mediante procedura di selezione e bandi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track avviene previo espletamento di procedure pubbliche di selezione che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il bando di indizione della procedura selettiva è emanato con decreto del Direttore pubblicato all'Albo on line e sul sito web della Scuola, nonché, sotto forma di avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sui portali del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
2. Il bando deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. indicazione del gruppo scientifico-disciplinare e dell'eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari in esso ricompresi;
 - b. informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, tra cui le eventuali linee di ricerca da perseguire;
 - c. informazioni dettagliate sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
 - d. la durata del contratto;
 - e. l'Area presso la quale si svolgeranno le attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa;
 - f. i requisiti e i titoli per l'ammissione alla procedura;
 - g. il numero massimo, non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare;
 - h. specifica relativa alla conoscenza della lingua inglese in riferimento al profilo internazionale della Scuola, che sarà oggetto della prova orale;
 - i. le modalità, eventualmente telematiche, per la convocazione dei candidati alla discussione pubblica con la commissione sui titoli e sulla produzione scientifica, nonché sull'accertamento della conoscenza della lingua inglese;
 - j. il termine per la presentazione delle candidature come determinato dal successivo comma 3;
 - k. il termine per la conclusione della procedura in conformità con l'art. 7 c. 5.
3. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a venti giorni.
4. Le domande, i titoli e le pubblicazioni devono essere presentati attraverso le modalità, anche telematiche, previste dal bando.

Art. 6 - Requisiti di partecipazione alle procedure di selezione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione per contratti di ricercatore a tempo determinato in tenure track i candidati, italiani o stranieri, che siano in possesso del requisito specifico del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati e ove ciò sia espressamente previsto dal bando, del diploma di specializzazione medica.
2. Fermo restando il requisito di cui al comma 1, la Scuola può bandire procedure che siano riservate a candidati in possesso, altresì, dei requisiti di cui all'art. 3, commi 3 e 4, o dei requisiti di cui alla disposizione transitoria di cui all'art. 16, comma 2, del presente Regolamento.

3. I requisiti richiesti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione.
4. Non possono partecipare alle procedure di selezione, né assumere la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato in esito alle stesse:
 - a. professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori universitari già assunti a tempo indeterminato presso atenei italiani, ancorché cessati dal servizio
 - b. coloro che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, di contratti di ricercatore a tempo determinato in tenure track stipulati ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 così come modificato dalla Legge n. 79/2022
 - c. coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore della Scuola ovvero con il Direttore della Scuola, il Segretario Generale, con un componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola
 - d. il Segretario generale, i componenti del Consiglio di Amministrazione
5. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'Amministrazione verifica la regolarità delle domande pervenute e può disporre in ogni momento della procedura l'esclusione dei candidati con provvedimento motivato del Direttore notificato agli interessati.

Art. 7 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore della Scuola su proposta dell'Area che ha richiesto la posizione ed è composta da tre componenti di cui almeno due professori di altre università italiane o straniere inquadrati in un ruolo equivalente sulla base delle tabelle di corrispondenza ministeriali e tra studiosi di elevata qualificazione scientifica operanti presso istituti di ricerca o istituti scientifici italiani o stranieri inquadrati nei profili professionali di primo ricercatore o dirigente di ricerca o equiparabili, attivi alla data di nomina della commissione.
2. I componenti devono rispettare, ove applicabili, i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell'art.6 della Legge 240/2010 e dalla normativa vigente.
3. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
4. Non sono previsti compensi per i componenti interni delle Commissioni giudicatrici.
5. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 3 mesi dall'emanazione del Decreto di nomina, salvo proroga motivata.

Art. 8 - Lavori della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra i componenti della commissione, predetermina i criteri per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n.243 del 25 maggio 2011 e s.m.i., nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo dell'art. 24, comma 2, lett. c) della Legge n. 240/2010 come modificato dalla Legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022 .
2. I criteri adottati sono pubblicati sul sito web della Scuola.

3. La Commissione, previa dichiarazione della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra i componenti della commissione stessa e i candidati, effettua la valutazione preliminare esprimendo un motivato giudizio analitico del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. Sono ammessi alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica tutti i candidati se il numero totale degli stessi è pari o inferiore a sei; in caso contrario, in base ai risultati della valutazione preliminare, sono ammessi i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del totale, e comunque in numero non inferiore a sei unità.
4. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione al profilo internazionale della Scuola; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Qualora i candidati intendano avvalersi della possibilità di sostenere la discussione pubblica nella modalità telematica dovranno richiederlo espressamente nella domanda di partecipazione, garantendo che la postazione da cui sosterranno il colloquio è dotata di webcam - indispensabile per il riconoscimento del candidato - ed è provvista di microfono e cuffie/casse audio. All'inizio del colloquio telematico i candidati dovranno esibire alla Commissione il medesimo documento identificativo inviato assieme alla domanda. I colloqui telematici si svolgono nello stesso giorno dei colloqui dei candidati presenti in loco, secondo l'ordine e gli orari stabiliti dalla Commissione e comunicati ai candidati unitamente alla graduatoria degli ammessi sul sito web della Scuola.
5. I lavori della Commissione si concludono con l'individuazione del candidato comparativamente migliore e proponibile per la chiamata.
6. Le adunanze della Commissione giudicatrice potranno svolgersi con l'ausilio dei mezzi telematici di lavoro collegiale, purché nel verbale venga specificata la tipologia di strumento telematico.
7. Gli atti della Commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati i motivati giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.
8. Il Direttore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità formale degli atti e li approva. In caso di irregolarità o vizi di forma il Direttore provvede a rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.
9. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta di chiamata da parte del Consiglio della Scuola assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, approva la chiamata del vincitore, il quale sarà invitato a stipulare il contratto entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione.
10. Gli atti della procedura, comprensivi del Decreto direttoriale di approvazione atti nonché della relazione riassuntiva dei lavori svolti, con allegati i giudizi sui candidati, sono pubblicati sul sito web della Scuola.
11. In caso di mancata stipula del contratto entro il termine perentorio di 90 giorni per cause imputabili alla Scuola, per i tre anni successivi non sarà possibile bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione all'Area Scientifica interessata.

Art. 9 – Reclutamento mediante chiamata diretta di ricercatori

1. La Scuola può procedere al reclutamento di ricercatori a tempo determinato in tenure track tramite chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005 e s.m.i., previo nulla osta del

Ministero dell'Università e della Ricerca, di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'Università e della Ricerca, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione identificati con decreto del Ministro dell'Università e Ricerca, sentiti l'ANVUR e il CUN, finanziati in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento dei progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione Europea o da altre organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipi, secondo i termini e le modalità previsti dallo stesso decreto ministeriale.

2. A tal fine, il Consiglio dell'Area scientifica interessata, con delibera assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto (professori e ricercatori), richiede la chiamata dello studioso di cui al comma 1, esprimendosi anche in merito alla congruità del profilo dello studioso interessato e dello specifico progetto rispetto alle esigenze della Struttura medesima. Il Senato Accademico approva la richiesta, che viene sottoposta al Consiglio della Scuola, che formula un parere nella forma di una proposta di chiamata. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere conforme del Consiglio della Scuola, delibera la chiamata che è successivamente inviata al Ministero dell'Università e Ricerca per il rilascio del nulla osta alla stipula del contratto.
3. In ogni caso la richiesta di chiamata, deliberata dall'Area, deve indicare:
 - a. il progetto di ricerca, la natura del finanziamento e la sua durata nel caso di vincitore nell'ambito dei programmi di ricerca di cui al comma 1,
 - b. il regime di impegno (a tempo pieno o definito) richiesto;
 - c. gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di riferimento,
 - d. l'indicazione adeguatamente motivata delle necessità didattiche e scientifiche dell'Area che giustificano la richiesta della copertura del posto nel settore scientifico-disciplinare indicato;
 - e. l'individuazione del nominativo dello studioso in possesso dei requisiti richiesti per la chiamata diretta, motivando la congruità del profilo e del progetto rispetto alla tipologia di posizione e alle necessità di cui alla lettera c. In particolare, per quanto riguarda il profilo dello studioso, si dovrà tenere conto dell'esigenza, propria della vocazione e strategia istituzionale della Scuola, di perseguire il più alto livello nelle attività di formazione e di ricerca, che richiede ai propri ricercatori e docenti un livello di maturità scientifica e didattica particolarmente elevato in relazione alla posizione che sono chiamati a ricoprire, e tale da contribuire a mantenere gli standard di eccellenza della Scuola nella didattica e nella ricerca nonché di promuoverne - nel medio-lungo termine - la visibilità, l'attrattività e la competitività anche internazionale.
 - f. il trattamento economico proposto;
 - g. le modalità della copertura finanziaria;
 - h. le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere che saranno oggetto del contratto; nel caso di vincitore nell'ambito dei programmi di ricerca di cui al comma 1 compatibilmente con quanto previsto dal relativo programma di ricerca che ne è alla base.

4. Ai ricercatori assunti ai sensi del presente articolo è assicurato lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri ricercatori a tempo determinato di cui al presente Regolamento, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste dai singoli programmi di ricerca di cui il ricercatore è risultato vincitore.
5. Non possono in ogni caso essere destinatari di proposte di chiamata diretta soggetti che versino nelle situazioni di cui all'art. 6, comma 4, lettere a e c del presente Regolamento.
6. La Scuola seguirà le procedure indicate nei precedenti commi negli eventuali ulteriori casi previsti dalla normativa nazionale per tempo vigente in quanto compatibili.

Art. 10 - Stipula del contratto

1. Il candidato chiamato ai sensi dei precedenti articoli è invitato a sottoscrivere il contratto di lavoro. Il contratto di diritto privato deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la durata, con l'indicazione della data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
 - b) l'Area di afferenza;
 - c) il gruppo scientifico-disciplinare ed il settore scientifico-disciplinare;
 - d) il regime di impegno (tempo pieno o tempo definito) in conformità a quanto previsto dal bando di selezione, o dalla delibera di chiamata in caso di chiamata diretta;
 - e) le modalità di svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca;
 - f) il trattamento economico, previdenziale e assistenziale;
 - g) le modalità e la frequenza di verifica dell'attività svolta;
 - h) le modalità del recesso e le cause di risoluzione del contratto di cui all'art. 15; in caso di posizioni di ricercatore relative a progetti pluriennali coperti annualmente da finanziamenti esterni, il contratto prevede la possibile risoluzione in caso di mancato rifinanziamento;
 - i) le norme in merito alla gestione della proprietà intellettuale.
2. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal candidato chiamato e dal Direttore.
3. L'inizio delle attività è comunicato per iscritto all'Amministrazione a cura dell'Area presso la quale il Ricercatore a tempo determinato svolge le proprie attività.

Art. 11 - Valutazione del ricercatore a tempo determinato in tenure track ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato

1. A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, la Scuola valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato in tenure track che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell'art.24, comma 5 della Legge n. 240/2010, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'art. 14, comma 6-duodevices, primo periodo, del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2022 e s.m.i..
2. La suddetta procedura di valutazione finalizzata all'inquadramento nei ruoli di professore di seconda fascia ai sensi dell'art.24, comma 5 della legge n. 240/2010, è disciplinata dal Regolamento della Scuola in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia, a cui si fa rinvio.

Art. 12 - Divieto di cumulo di più prestazioni retribuite - incompatibilità

1. La posizione di ricercatore a tempo determinato presso la SISSA è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo parziale.
2. Fermo quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, l'emolumento derivante dal contratto stipulato ai sensi del presente Regolamento non è cumulabile con la borsa di dottorato di ricerca né con gli assegni di ricerca e i contratti di ricerca o con altre borse di studio e di ricerca.

Art. 13 - Trattamento economico

1. Ai ricercatori a tempo determinato in tenure track spetta, per tutta la durata del rapporto un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato (classe 0), a seconda del regime a tempo pieno o a tempo definito, elevato fino ad un massimo del 30%, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, sulla base di quanto richiesto in fase di attivazione dall'Area di riferimento, oppure sulla base di indicazioni ministeriali.
2. Il trattamento economico del ricercatore viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra la Scuola ed il ricercatore a tempo determinato è regolato dalle disposizioni vigenti in materia anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
4. La Scuola provvede altresì alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla responsabilità civile.

Art. 14 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Il Ricercatore presta la propria opera di ricerca e di didattica secondo quanto stabilito dal contratto e dai regolamenti e codici vigenti della Scuola, e nell'ambito della programmazione degli organi competenti.
2. Per gli aspetti normativi non previsti dal presente Regolamento sono applicate, in quanto compatibili, le norme del libro V del Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia di lavoro subordinato, con particolare riferimento al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
3. Al Ricercatore, in virtù del rapporto a tempo pieno instaurato con la Scuola, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, commi 1, 2, 3, e 5, e agli artt. 33 e 34, comma 1, del D.P.R. 11.07.1980, n. 382.
4. Ai Ricercatori a tempo determinato in tenure track si applicano, in materia di congedo obbligatorio per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007. Nel periodo di congedo obbligatorio l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, il periodo del congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, il titolare del contratto è inquadrato alla scadenza del contratto stesso nel ruolo dei professori associati.
5. In materia di congedo straordinario e di aspettativa per infermità si applicano al Ricercatore in tenure track le disposizioni di cui agli artt. 37, 40 e 68 del DPR n. 3/1957.

6. Al contrattisti viene altresì riconosciuto quanto disposto dall'art. 8 della L. 18/3/1958, n. 349, in materia di congedo per motivi di studio nella misura massima di 12 mesi per ogni triennio del contratto di lavoro stipulato e, qualora finanziato dall'esterno, il programma di finanziamento lo consenta.
7. Ai sensi del novellato art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010, ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare di contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la vigente normativa non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
8. La competenza disciplinare è esercitata ai sensi dell'art.10 della L.240/2010.

Art. 15 - Risoluzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti secondo quanto previsto dal successivo comma.
2. Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal giorno in cui la relativa comunicazione scritta perviene alla controparte. Il recesso della Scuola deve essere motivato. Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni mediante comunicazione scritta al Direttore. In caso di mancato preavviso la Scuola ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.
3. Ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. L'Amministrazione può, inoltre, recedere dal contratto per giusta e comprovata causa o giustificato motivo.

Art. 16 - Norme finali, pubblicazione ed entrata in vigore

1. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale contenente la disciplina dei nuovi gruppi scientifico-disciplinari previsto dall'art. 15 della Legge n. 240/2010, come modificato dalla Legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022, tutte le disposizioni del presente Regolamento facenti riferimento ai gruppi scientifico-disciplinari devono intendersi riferite ai settori concorsuali secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 6-septiesdecies, del D.L. n. 36/2022 convertito con modifiche dalla Legge n. 79/2022 e s.m.i., in via transitoria fino al 31 dicembre 2026, salvo ulteriori proroghe legislative, la Scuola riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui al presente Regolamento ai soggetti che sono, o sono stati per la durata di almeno un anno, titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. a) della Legge n. 240/2010, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010 nel testo previgente alla data di entrata in vigore della Legge n. 79/2022. A tal fine la Scuola potrà bandire procedure riservate a candidati in possesso dei predetti requisiti.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate. Alle procedure e ai contratti di cui al presente Regolamento si applicano altresì le disposizioni del Codice etico di cui all'art. 2, comma 4, della Legge 240/2010.

4. Il presente Regolamento, emanato con decreto del Direttore della Scuola, entra in vigore il giorno successivo a quello di affissione all'albo on line.
5. Continuano ad essere integralmente disciplinati dalla specifica normativa anche interna di riferimento, i rapporti contrattuali di ricercatore a tempo determinato, già in essere, attivati ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge n. 240/2010 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla Legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022, nonché quelli da attivare mediante stipula di contratti di ricercatore di tipo a) o di tipo b) nell'ambito di procedure di reclutamento che siano attualmente in corso, o da indire, in applicazione delle medesime disposizioni e nel rispetto delle norme transitorie previste dal legislatore (articolo 14, commi 6-terdecies e 6-quinquiesdecies della Legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022 e s.m.i.).